



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 11/02/2020

FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- ha stipulato con l'intermediario, in data 15.10.2014, il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. ***640;
 - il contratto è stato estinto anticipatamente in data 01.04.2019; in sede di conteggio estintivo l'intermediario non ha riconosciuto gli oneri non maturati e da restituire secondo un criterio *pro quota* ma solo un rimborso di € 46,52 a titolo di commissioni accessorie;
 - in data 20.09.2019 si è provveduto all'invio all'intermediario di un reclamo con il quale si chiedeva il rimborso degli oneri non maturati per € 1.934,94 complessivi;
 - gli oneri relativi alle clausole oggetto di contestazione devono essere rimborsati secondo un criterio *pro quota* per € 1.761,97; sono dovuti, inoltre, € 172,97 a titolo di commissioni di estinzione;
 - in riscontro al reclamo l'intermediario ha formulato una proposta transattiva, non accettata in quanto non ritenuta congrua.
- In conclusione parte ricorrente chiede:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca:

- 1 - Il rimborso degli oneri non goduti netti pari ad **€ 1.934,94** così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto.
- 2 - La refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in **€ 200,00**, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente.
- 3 - La refusione del contributo di **20,00 €** relativo alle spese per la procedura
- 4 - Il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- il contratto è stato estinto con decorrenza 31.03.2019 alla rata n. 51; in tale occasione la banca ha rimborsato al cliente la somma di € 46,52 a titolo di ratei non maturati;
- in parziale accoglimento del reclamo, ha offerto al cliente la somma (non riscossa) di € 17,98;
- in merito alle commissioni di attivazione si evidenzia la natura *up front* della stessa e la conseguente non rimborsabilità degli oneri non maturati;
- la richiesta di rimborso con ad oggetto le commissioni di gestione deve essere rigettata nel merito in quanto la liquidazione, pari a € 46,52, operata in sede di conteggio estintivo è conforme ai principi contabili internazionali;
- con riferimento alle commissioni di intermediazione, trattasi di attività *up front*, relativamente alla quale non deve essere corrisposto alcun rimborso; il soggetto legittimato passivo è, comunque, l'intermediario del credito e non la banca;
- la richiesta di rimborso delle spese legali deve essere rigettata conformemente ai consolidati orientamenti dei Collegi ABF;
- in merito alle spese di istruttoria si tratta di attività tipicamente *up front* per la quale non compete alcun rimborso.

In conclusione l'intermediario chiede:

Conclusioni

In considerazione di quanto sopra esposto, Voglia l'On. Collegio, verificata la trasparenza e correttezza del comportamento della Banca, provvedere come segue:

1) in via principale:

rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, **tenuto conto di quanto già rimborsato da [REDACTED] per un importo pari ad € 46,52;**

rigettare, per i motivi su esposti, la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione;

rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa domanda di restituzione delle spese legali e delle spese di istruttoria.

2) in via subordinata:

nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo e rifiutato dal ricorrente, pari ad **€ 17,98**.

3) in via di ulteriore subordinata:

nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad **€ 46,52**.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi"*.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi".

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all'ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata al 1/04/2019, dopo la scadenza di n. 51 rate (su n. 120 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, le spese istruttorie (A) hanno natura *up front*, così come le commissioni di attivazione (B), vista la formulazione della relativa clausola; le commissioni di gestione (C), hanno natura *recurring*; infine, gli oneri di intermediazione creditizia sono *up front* (e legittimata passiva è anche la banca).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.660,73	Tasso di interesse annuale	5,55%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	290,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	01/10/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,78%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	35,78%	161,01		161,01
Commissioni di attivazione (B)				522,00	Upfront	35,78%	186,77		186,77
Commissioni di gestione (C)				120,00	Recurring	57,50%	69,00	46,52	22,48
Costi di intermediazione (F)				2.053,20	Upfront	35,78%	734,63		734,63
Totale				3.145,20					1.104,89

L'importo da rimborsare alla cliente non coincide con quanto dalla stessa richiesto a titolo di rimborso oneri non maturati (€ 1.761,97) per effetto della qualificazione *upfront* (e non *recurring*) delle clausole di cui alle lettere A, B, F.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La cliente formula l'ulteriore domanda di rimborso delle commissioni di estinzione addebitate in occasione del conteggio estintivo per la somma di € 172,97, ma non espone le ragioni a sostegno di tale richiesta, che quindi non può essere accolta. Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13). Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di €1.104,89 oltre interessi da reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA